

STATUTO

EXODUS CALABRIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: REGGIO CALABRIA RC VIALE
DELLA LIBERTA' 30/C

Numero REA: RC - 144159

Codice fiscale: 02007230804

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-01-2020 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" ALL'ATTO	
Repertorio n. 5388		Raccolta n.4190
	STATUTO	
	DELLA	
	"EXODUS CALABRIA - Società Cooperativa Sociale"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI	
	Articolo 1 - Su iniziativa della "Fondazione EXODUS - O.N.L.U.S." e sulla scorta dei principi e delle consolidate esperienze educative e sociali promosse da Don Antonio Mazzi nella Provincia di Reggio Calabria, è costituita la cooperativa sociale denominata "EXODUS CALABRIA - Società Cooperativa Sociale".	
	Articolo 2 - La cooperativa ha sede in Reggio di Calabria, in Via Vico Leone, n. 27/D. Con delibera degli organi competenti possono essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.	
	Articolo 3 - La durata della cooperativa è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta. Tale termine può essere prorogato con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.	
	Articolo 4 - Definizione dello scopo e attività mutualistica.	
	La cooperativa ha scopo mutualistico, e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale - finalizzata, con gestioni separate:	
	1) alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381;	
	2) all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n.381.	
	La cooperativa realizza quindi le finalità di solidarietà sociale sopra descritte, facendo nel contempo conseguire ai propri soci operatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato.	
	Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, l'inserimento lavorativo, e continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali; e nella sfera sociale, quello di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori	

dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.

I rapporti mutualistici, oggetto di gestione separata, hanno pertanto ad oggetto:

1) la prestazione di attività lavorative da parte dei "soci lavoratori", ivi comprese le persone svantaggiate, nei settori corrispondenti all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci;

2) la fruizione, da parte dei "soci utenti", dei servizi sociali di cui all'art. 1, lett. a), della legge n. 381/1991.

Detti servizi sociali possono essere forniti anche a terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.

Exodus è l'avventura di un gruppo di donne e di uomini che cercano la liberazione propria e di coloro che avvicinano durante il cammino. E' l'idea che sia possibile affrontare i grandi problemi sociali in maniera semplice, utilizzando le risorse che ci sono già nelle persone. E' la scommessa che sia possibile coniugare professionalità e volontariato, avventura e quotidiano, familiarità e disciplina, carisma e istituzione.

Il viaggio di Exodus muove dalla critica della società futile, violenta, ingiusta, esteriore, ma non si ferma alla contestazione.

Gli operatori di Exodus vivono in prima persona e trasmettono l'essenzialità, la non-violenza, la ricerca della giustizia e il primato dell'interiorità.

L'operatore di Exodus è, prima di ogni altra cosa, un educatore di se stesso, che anzitutto vive tutto quello che cerca di trasmettere. E' in grado di lasciarsi educare dalle situazioni che incontra ed è in continua ricerca e formazione.

Exodus utilizza gli strumenti dell'educazione, quali lo sport, la musica, il teatro, la formazione professionale, il lavoro e la parola. Le altre competenze (psicologica, medica, organizzativa) sono a servizio di una prospettiva educativa: l'educazione è il baricentro di ogni progetto. L'educatore agisce con responsabilità all'interno della comunità, come un padre nella sua famiglia, avendo cura di tutti gli aspetti della vita del gruppo, in spirito di

servizio e di condivisione. Educa alle piccole cose, alle priorità, alla laboriosità, alla competenza, alla riflessione, alla solidarietà, alla valutazione di sé, alla costanza.

Exodus è un progetto che non si fa da soli. E' fondamentale un buon lavoro di equipe che preveda l'accettazione e la stima reciproca all'interno di ogni gruppo di lavoro: l'educatore di Exodus è parte di una Comunità educante dove ci si confronta e si cresce sul piano umano e professionale. Exodus lavora con tutte le realtà, presenti sul territorio, orientate alla promozione dell'uomo, con la consapevolezza di essere una parte di un impegno civile più ampio che deve comprendere operatività e sensibilità diverse.

L'operatore di Exodus è attento ai mutamenti sociali e ai fenomeni che nella società provocano violenza e ingiustizia, sa intervenire in modo competente e aggiornato dove si presentano situazioni di grave disagio o emarginazione (es. carcere). Alimenta un atteggiamento di prevenzione coinvolgendo primariamente la scuola, la famiglia, le associazioni sportive, le realtà musicali e ricreative, gli oratori.

Nelle comunità di Exodus si coniuga il lavoro di gruppo con l'attenzione all'individuo. Viene messo al primo posto il rispetto della persona (la sua identità e dignità) nel suo sforzo di emancipazione e realizzazione.

Il rapporto educativo è condotto con sobrietà e senza sbavature o coinvolgimenti sentimentali. L'educatore di Exodus è persona affettivamente equilibrata, non possessiva, disinteressata.

L'educatore si crea momenti quotidiani di ecologia interiore.

Nella gestione delle attività si dà preferenza all'uso di mezzi poveri. L'avventura di Exodus si connota per il suo stile semplice. Anche la precarietà diventa un modo di essere.

L'operatore di Exodus cura su quattro versanti il suo lavoro: la testimonialità, il recupero, la prevenzione e la comunicazione.

Articolo 5 - Oggetto sociale.

La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto:

A) ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 381/1991:

- l'organizzazione e gestione di servizi di assistenza domiciliare semplice o integrata, infermieristica e sanitaria, di attività a ciclo diurno, residenziali o semi residenziali, a favore di persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose, di portatori di handicap, tossicodi-

	pendenti, di minori e famiglie in difficoltà;	
	- l'organizzazione e gestione dell'assistenza sanitaria ed infermieristica di cui sopra presso ospedali, Residenze Sanitarie Assistite, case di cura, case di riposo, comunità e luoghi di villeggiatura;	
	- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ed in particolare di servizi assistenziali, scolastici di base, e di formazione professionale, sanitari di base e a elevata integrazione sociosanitaria;	
	- l'intervento a favore di famiglie finalizzato all'educazione dei bambini, al fine di favorire l'inserimento dei minori in stato di bisogno anche momentaneo;	
	- la gestione di attività e servizi di sostegno e riabilitazione, sia domiciliari che presso strutture sanitarie, scuole e simili;	
	- il recupero psichico di degenti ed ex degenti in ospedali psichiatrici;	
	- l'educazione alimentare e sanitaria, per la corretta tutela della salute e la prevenzione delle malattie;	
	- la gestione di strutture sanitarie, gruppi - appartamento, socio-sanitarie, di assistenza ed educative, centri di cura preventiva, cliniche, palestre con finalità terapeutiche, riabilitative e cognitive, scuole di ogni ordine e grado, asili, stabilimenti balneari e piscine, case di vacanza marine e montane, campeggi, e lo svolgimento delle attività connesse di pulizia e sanificazione;	
	- la formazione professionale nei settori dei servizi sociali	
	- la formazione professionale, le attività di tirocini formativi, di stage, di work experience, mediante la gestione diretta e/o convenzionata di specifici percorsi formativi, In questa attività sono inoltre compresi, a completo supporto, tutti i servizi di segreteria, tutoraggio, coordinamento, amministrazione, gestione, docenza, affiancamento;	
	- l'apertura e la gestione di Centri di Counseling psico-socio-educativi, indirizzati a famiglie, genitori, anziani, minori, giovani e soggetti che vivono condizioni di criticità sociale;	
	- la gestione di centri di accoglienza per stranieri o persone bisognose;	
	- lo svolgimento di attività di sensibilizzazione della comunità locale nei confronti delle persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose;	
	- attività di prevenzione primaria, secondaria e terziaria;	
	- la promozione dell'impegno di istituzioni, enti pubblici e privati a favore di persone svantaggiate, e quindi la collaborazione in particolare con enti pubblici, orga-	

nizzazioni di volontariato, associazioni, società ed enti che svolgano la propria attività nei settori suindicati.

La Cooperativa potrà altresì curare la gestione di un ufficio progetti che comprenda i servizi di progettazione, programmazione, gestione, rendicontazione, monitoraggio, valutazione, a valere su bandi e gare emessi da Istituzioni Internazionali e nazionali, dalla Comunità Europea, dai Ministeri, dalla Regione, dagli Enti Locali, da Fondazioni pubbliche private e bancarie.

La Cooperativa potrà inoltre prestare attività di consulenza diretta alle imprese, alle imprese sociali, per favorire i processi organizzativi, gestionali, di crescita, sviluppo e competitività.

B) ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 381/1991:

- la realizzazione di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi, così come ex lett. b), punto b), dell'art. 1 L. 381/91 - volte all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate così come individuate dall'art. 4 della L. 381/81 e successive modificazioni.

La cooperativa intende infatti:

- integrare nel mondo del lavoro i giovani offrendo loro opportunità di acquisire professionalità e capacità imprenditoriali;
- offrire opportunità di occupazione e di valorizzazione a soggetti svantaggiati o esclusi dal mercato del lavoro;
- valorizzare la persona umana, permettendo anche attraverso il lavoro e la sua giusta retribuzione la piena espressione delle potenzialità e la realizzazione della propria vocazione;
- costruire all'interno della cooperativa rapporti di solidarietà, di reciproco sostegno, di dialogo, di confronto, di rispetto e di fraternità;
- adoperarsi con particolare impegno nell'indirizzare l'attività economica secondo criteri etici, sostenendo e stimolando una imprenditorialità solidale, efficiente e responsabile.

A tal fine intende applicare il lavoro dei propri soci anche non svantaggiati ai settori dell'ambiente, dell'industria, del turismo, dell'agricoltura, dell'artigianato e dell'edilizia. In particolare essa intende svolgere:

- promuovere ed organizzare congressi, convegni, tavole rotonde, seminari;
- promuovere incontri e scambi di esperienze e collaborazioni con altre cooperative o altri enti, sia pubblici che privati;
- presentare domande ad enti pubblici e privati per ottenere patrocini in denaro e contributi, finanziamenti, mutui ed altre agevolazioni previste dalle leggi nazionali, internazionali o locali su presentazione di programmi, di

	iniziative, o progetti, a sostegno della complessiva attività sociale, ovvero per l'acquisto di beni mobili ed immobili per la finalità sociale;
	- curare la pubblicazione di testi, articoli, programmi radiofonici, televisivi, telematici ed audiovisivi;
	- sviluppare azioni di ricerca, assistenza tecnica, consulenza operativa, studio e diffusione di esperienze nel campo della formazione professionale e del trasferimento di tecnologie educative;
	- realizzare iniziative in collaborazione con altri enti pubblici o privati, nazionali, esteri, internazionali o locali; - partecipare a programmi di cooperazione con paesi esteri, con particolare riguardo ai paesi in via di sviluppo;
	- assumere la concessione in appalto di lavori, servizi, forniture dallo stato, da enti pubblici e da privato;
	- reperire occasione di lavoro nel settore del giardinaggio, della gestione di servizi di affissione, di volantinaggio, della gestione e della custodia di parcheggi, immobili, spiagge, piscine, parchi, ed ogni cosa relativa al verde pubblico e privato;
	- assumere anche lavoro di bracciantato per l'esecuzione di qualunque tipo di lavoro agricolo;
	- gestire le attività di lavorazioni agricole, in proprio e per conto terzi, la gestione di strutture agrituristiche e di riserve faunistiche;
	- assumere lavori di pulizia di edifici, appartamenti, appartamenti, negozi, musei, piazzali e reparti industriali, nonché aree in genere;
	- gestire per conto proprio o per conto di terzi parchi gioco, mense, palestre, sale ricreative, Ristoranti, Alberghi, Bed and Breakfast, attività commerciali in genere, nonché impianti sportivi (ivi compresi impianti sciistici e di risalita);
	- assumere lavori di restauro in genere, nonché provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria, di stabili, immobili, impianti, impianti di depurazione ivi compresa la rete fognaria e qualsiasi sistemazione idraulica, elettrica ed altro;
	- assumere lavori nei settori artigianali quali: falegnameria, Restauro mobili, Serigrafia, ceramica, legatoria, pelletteria, carrozzeria, lavaggio di automobili, assemblaggio di parti meccaniche e/o elettriche, copisteria, fotocopie, dattilografia, trasferimento e gestioni di informazioni da supporti cartacei a supporti magnetici in genere, computergrafica, traduzioni e servizi traduttori in genere ed elaborazioni di scritture contabili;
	- Attività inerenti allo sviluppo turistico all'interno dei Parchi Nazionali protetti, in particolar modo all'interno dei Parchi Nazionali Calabresi: Parco Nazio-

nale d'Aspromonte, della Sila e del Pollino: sentieristica, pulizie boschi e strade di montagna, attività di guida naturalistica, anche con servizio navetta, gestione di ostelli Montani e ogni attività che si possa realizzare all'interno degli Enti Parco, finalizzata allo sviluppo turistico e alla valorizzazione del patrimonio naturalistico e culturale.

- Assumere Servizi inerenti alla produzione di fotocopie, xerocopie, rilegatoria, servizio tesi, servizio plotter, stampe volumi, dispense, banca dati, progettazione computerizzata, grafica pubblicitaria, e lavorazioni analoghe e affini a questi scopi, con servizio a domicilio e consegne.

- gestione di servizi di prenotazione e consegna a domicilio di documentazione varia;

- promozione del turismo in tutte le sue forme;

- lo svolgimento di attività di sensibilizzazione culturale, di animazione sociale, di promozione alla legalità, di collaborazione con le istituzioni e le forze sociali e sindacali, con le associazioni giovanili, dello sport e della solidarietà, in stretto rapporto con i servizi sociali preposti alla tutela dei soggetti svantaggiati;

- compiere operazioni finanziarie produttive, mobiliari ed immobiliari, anche all'estero che siano ritenute opportune ed utili per il raggiungimento dello scopo sociale purché le predette attività non assumano carattere di prevalenza rispetto all'oggetto sociale ma siano strumentali e non vengano svolte al fine di collocamento presso terzi;

- concedere avalli, cambiali, fideiussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa sociale aderisce nonché a favore di altre cooperative;

- qualsiasi altra attività connessa o affine a quelle sopra esposte.

La cooperativa potrà inoltre svolgere tutte le attività affini a quelle sopraelencate e comunque connesse sul piano realizzativo, organizzativo, assistenziale, preventivo, di studio e di ricerca; potrà stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per lo svolgimento degli studi e dei servizi oggetto dell'attività sociale, nonché concorrere per i suddetti studi o servizi, ad appalti di enti pubblici e privati.

La cooperativa potrà promuovere l'edizione di pubblicazioni relative agli studi e ricerche effettuate dalla cooperativa stessa o anche prodotte da terzi. Il tutto nello spirito mutualistico e senza alcuna finalità di lucro.

La cooperativa può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, strettamen-

te strumentali al conseguimento dello scopo sociale.
Essa può altresì partecipare a cooperative di secondo grado, consorzi, enti, organismi e società ove ciò renda più agevole il raggiungimento dell'oggetto sociale aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio; può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.
La cooperativa potrà anche costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative.
La Cooperativa potrà anche richiedere contributi e finanziamenti sia da parte dello Stato che da Enti Regionali, locali e della Comunità Europea. Potrà aderire alle associazioni nazionali di categoria e alle relative associazioni provinciali ed altri organismi economici e sindacali che si pongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizio.

TITOLO II SOCI

Articolo 6 - Il numero dei soci è illimitato, ma non può mai essere inferiore al minimo previsto dalla Legge.

Possono essere soci coloro che, non avendo interessi in contrasto con quelli della Cooperativa, intendono perseguirne gli scopi partecipando alle attività sociali e comunque coloro che, a giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione, mostrino propensione ed attitudine per le attività che costituiscono gli scopi della Cooperativa.

Articolo 7 - Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci prestatori, che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità; la Cooperativa si impegna, sempre che ne abbia la possibilità, ad occupare i soci prestatori, in modo da assicurare una distribuzione del lavoro quanto più possibile equa;
- b) soci volontari, che prestano la loro attività in maniera gratuita, esclusivamente per fini di solidarietà, ai sensi dell'art. 2 della Legge 8 novembre 1991, n. 381;
- c) soci sovventori, il cui ambito di partecipazione alla Cooperativa è quello di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Possono, altresì, essere soci persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui Statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo di attività attinenti allo scopo sociale, che vogliono contribuire allo sviluppo delle attività delle cooperative sociali ed all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.

Ogni socio è iscritto in un'apposita Sezione del Libro Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Le persone svantaggiate di cui al primo comma dell'articolo 4 della Legge 8 novembre 1991, n. 381, devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della Cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della Cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla Pubblica Amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

Articolo 8 - Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione specificando:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale;
- b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dallo Statuto;
- c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere inserito;
- d) l'ammontare della quota che intende sottoscrivere.

Sull'accoglimento delle domande decide inappellabilmente il Consiglio di Amministrazione, entro due mesi dalla data di ricezione della domanda. Trascorso tale termine, la domanda si intende respinta.

Articolo 9 - Il nuovo ammesso deve versare, oltre all'importo della quota o delle quote sottoscritte, una quota di ammissione, il cui ammontare è determinato dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Articolo 10 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.

Articolo 11 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal Consiglio di Amministrazione, essere escluso il socio:

- a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non osserva le disposizioni contenute nel presente Statuto e nei regolamenti interni oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- c) che, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Società.

Il socio inadempiente deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola e la esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

Articolo 12 - Il socio receduto o escluso ha diritto al rimborso della quota sociale al valore nominale sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

Articolo 13 - Il socio che cessa di far parte della Società, risponde verso questa, con il pagamento dei conferimenti non versati, per due anni dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota si sono verificati. Per lo stesso periodo il socio uscente è responsabile verso i terzi, nei limiti della responsabilità sussidiaria stabilita dall'Atto Costitutivo, per le obbligazioni assunte dalla Società sino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata.

TITOLO III

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

Articolo 14 - Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal Capitale Sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna di Euro 100,00 (cento virgola zero zero);
- b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote di avanzzi di gestione e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi o agli eredi e legatari dei soci defunti;
- c) dalla riserva legale;
- d) da eventuali riserve straordinarie;
- e) dalle eventuali riserve indivisibili;
- f) da qualunque liberalità pervenisse alla Società;
- g) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- h) dagli stanziamenti del Comune previsti dalla legge, per concorrere al funzionamento dei servizi di assistenza alla popolazione emarginata, anziana, handicappata ed ai giovani disoccupati;
- i) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della Società;
- j) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo della Cooperativa stessa.

E' fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori durante la vita sociale.

Articolo 15 - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario, da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali, nonché

redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e statutari in conformità con il carattere cooperativo della Società, nonchè quant'altro richiesto dalla legge e dal presente Statuto.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico.

Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904;

b) il 3% (tre per cento) alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione; ove la Cooperativa aderisse all'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, quest'ultima ne sarà la destinataria. Si applica il D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220. In difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero del Lavoro (apposito capitolo del bilancio statale);

c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ai fini mutualistici;

d) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

E' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nel tassativo limite massimo della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto Nazionale di Statistica (Istat) per il periodo corrispondente a quello dell'eserci-

zio in cui gli utili stessi sono stati prodotti. In alternativa a quanto sopra, l'organo amministrativo potrà acquistare o rimborsare quote della Società con le modalità previste all'art. 2529 del Codice Civile;

f) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori nel tassativo rispetto della previsione del terzo comma dell'articolo 11 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e dell'articolo 7 del R.D. 12 febbraio 1911, n. 278 (approvazione del regolamento relativo alla concessione di appalti a Società cooperative di produzione e lavoro e alla costituzione dei consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici);

g) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, alla costituzione o all'incremento dei fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

L'assemblea può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c), d), e), f) e g) che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a) o a quello previsto dalla lettera g). I principi in materia di remunerazione del capitale sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determinato dalla media ponderata delle percentuali relative alle prestazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella società, nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società. Tali prestazioni, apporti o acquisizioni, al momento delle transazioni con i soci, sono contabilizzati come costi o ricavi provvisori. Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze di bilancio, la società rileverà la percentuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e negativi), proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici effettuati con i soci rispetto a quelli totali. Accertati i ristorni, la società potrà deliberare (in caso di ristorni positivi) in alternativa:

- 1) di distribuirli in denaro o in natura;
- 2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote possedute;
- 3) di distribuirli mediante emissione di strumenti finanziari, la cui emissione, collocazione e funzionamento dovrà essere conforme al dettato legislativo.

Articolo 16 - Il fondo di riserva ordinario è costituito:
a) dal prelevamento annuo sugli avanzi netti di esercizio di cui all'articolo precedente;

b) dalle quote di ammissione di cui all'articolo 8.

TITOLO IV
 ORGANI SOCIALI

Articolo 17 - Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Organo di Controllo.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 18 - L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria.

E' di competenza dell'Assemblea Ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina degli amministratori e dei sindaci;
- c) l'approvazione dei regolamenti interni;
- d) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, riservati alla sua competenza dallo Statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

E' di competenza dell'Assemblea Straordinaria deliberare:

- a) sulle modifiche allo Statuto della Società;
- b) sulla nomina e poteri dei liquidatori.

Articolo 19 - L'Assemblea ordinaria è valida, qualunque sia l'oggetto da trattare: in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati i due terzi dei voti spettanti a tutti i soci.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti di tutti i soci della cooperativa.

Quando si tratta di deliberare sul cambiamento dell'oggetto della società, sull'aumento della responsabilità dei soci oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altra località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno due terzi dei voti di tutti i soci.

In questi casi, i soci dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata dai soci intervenuti all'Assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa, o da quelli non intervenuti, non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione.

Articolo 20 - L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente del Consiglio di Ammi-

nistrazione, su delibera del Consiglio stesso.

L'Assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti di cui dispongono tutti i soci, oppure dal Collegio Sindacale.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per deliberare su quanto di sua competenza e, nel caso in cui particolari esigenze lo richiedano, entro sei mesi.

Articolo 21 - La convocazione dell'Assemblea è fatta mediante avviso da far pervenire a tutti i soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso deve indicare l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza. L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale.

Articolo 22 - L'Assemblea è di norma presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro socio designato dall'Assemblea stessa.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il segretario scegliendo anche fra non soci.

Le modalità delle votazioni sono stabilite dalla Assemblea.

Articolo 23 - Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

I soci possono essere rappresentati in Assemblea da altri soci mediante delega scritta: ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 24 - Il Consiglio di Amministrazione è composto di tre membri, eletti dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione, elegge scegliendoli tra i propri membri, il Presidente e il Vice-Presidente.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

Articolo 25 - Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione e non ricevono compensi, salvo che l'Assemblea non deliberi diversamente.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi in conformità dell'atto costitutivo è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Articolo 26 - La firma e la rappresentanza sociale sono affidate, anche in giudizio, al Presidente e, nel caso di assenza o di impedimento di questi, al Vice-Presidente.

Articolo 27 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, anche dietro domanda motivata di un Con-

sigliere.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedire non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma o raccomandata a mano, in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze si ritengono legali quando ci interviene la maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei consiglieri presenti.

Il consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consigliere che senza giustificato motivo manca a più di tre sedute consecutive è considerato decaduto.

Articolo 28 - Il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità delle leggi e dello Statuto, alla amministrazione della Società, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati all'Assemblea.

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 29 - Ciascun socio ha diritto di avere dall'Organo Amministrativo notizia dello svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali.

Qualora la società intenda nominare un organo per il controllo contabile, può affidare quest'ultimo ad un sindaco unico o a un Collegio Sindacale nel numero minimo previsto dalla legge, o ad un Revisore, scelto tra gli iscritti nell'apposito Registro. La relativa decisione spetta all'Assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 2479 c.c.

La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477 c.c. In tal caso, l'organo di controllo nominato avrà le competenze previste dall'art. 2477 c.c.

L'Organo Sindacale, se nominato, è composto dal numero di membri previsto dalla legge.

Se del caso, le adunanze relative possono svolgersi in audio/video conferenze, con le modalità previste per le assemblee.

L'organo di controllo dura in carica tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

Con le stesse modalità e con gli stessi limiti viene nominato il Revisore Contabile.

TITOLO V

REQUISITI MUTUALISTICI

Articolo 30 - La Cooperativa è impegnata ad applicare i principi della mutualità di cui all'articolo 26 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive mo-

dificazioni.

E' vietato distribuire le riserve tra i soci cooperatori. In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

I principi in materia di riserve condivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI FINALI

Articolo 31 - La Cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi deliberazione in tal senso comporta il suo scioglimento e la relativa messa in liquidazione.

La Società si intende sciolta di diritto nei casi previsti dal Codice Civile.

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società deve provvedere alla nomina dei liquidatori, stabilendone i poteri.

Nel caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio, dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Articolo 32 - Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero) sorga tra i soci o tra i soci e la Società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o i membri di tali organi, ancorchè solo tra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso in quanto riguardante diritti disponibili, è deferita al giudizio di un Collegio arbitrale composto da tre membri, che giudica ritualmente e secondo diritto.

Il Collegio è nominato dal Presidente della C.C.I.A.A. nella cui circoscrizione la Società ha la sua sede legale, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. Ove il Presidente designato non provveda, la nomina sarà richiesta, entro dieci giorni dalla scadenza del suddetto termine, al Presidente del Tribunale del luogo in cui la Società ha sede legale. La sede dell'arbitrato è stabilita nell'ambito della Provincia in cui ha sede la Società. Il lodo arbitrale è sempre impugnabile.

IL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATICO E' CONFORME ALL'ORIGINALE
DEL DOCUMENTO CARTACEO AI SENSI DELL'ARTICOLO 22, COMMI 1, 2 e
3 DEL D. LGS. 7 MARZO 2005 N. 82, CHE SI TRASMETTE AD USO RE-
GISTRO IMPRESE.